



Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti

Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010
***“Misure urgenti in materia di stabilizzazione
finanziaria e di competitività economica”***

**Commento e valutazioni Cgil sulle misure
per Previdenza, Sanità e Sociale**

giugno 2010

Commento e valutazioni Cgil sulle misure per Previdenza e riordino degli Enti

Questo Governo aveva assicurato agli italiani che non avrebbe messo di nuovo le mani sulla previdenza: non ce n'era bisogno, così hanno sempre sostenuto sia il Ministro Sacconi, sia il Ministro Tremonti.

La promessa come sempre non è stata mantenuta, anzi nella manovra del Governo gli interventi sulla previdenza risultano particolarmente pesanti, soprattutto particolarmente iniqui, mentre il riordino degli enti e della governance degli enti stessi appare tutto teso a dare pieni poteri ai Presidenti e a colpire la presenza delle parti sociali.

Le nuove finestre di accesso alla pensione di vecchiaia ed alla pensione di anzianità non hanno carattere transitorio, così come inizialmente ipotizzato, ma hanno carattere strutturale.

Inoltre il Governo italiano ha deciso, dopo il pronunciamento dell'Unione Europea, di introdurre nel decreto legge anche il repentino aumento dell'età pensionabile a 65 anni per le donne dipendenti del Pubblico Impiego, a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Le assicurazioni del Ministro Sacconi sul fatto che non cambia nulla per tutte le donne che maturano il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 appaiono veramente come una presa in giro per le lavoratrici, visto che c'è una sola classe di età, quella del 1950, che riuscirà a maturare i 61 anni previsti nel 2011 (applicando, peraltro la finestra a scorrimento anche tali lavoratrici andranno comunque in pensione a 62 anni), mentre tutte le altre lavoratrici (classi 1951, 1952, 1953) saranno costrette a lavorare fino a 65 anni ed andranno in pensione a 66 (peraltro con qualche ulteriore aggiunta visto il fantomatico regolamento firmato dal Ministro Sacconi e dal Ministro Tremonti in merito all'innalzamento dell'età pensionabile prevista per tutti i lavoratori a decorrere dal 2015).

Come CGIL siamo profondamente contrari a tutti i provvedimenti presi dal Governo.

Quest'ulteriore provvedimento preso nei confronti delle donne del Pubblico Impiego, ci sembra poi particolarmente aberrante ed iniquo: la parità non inizia con la parificazione dell'età pensionabile tra uomini e donne, la parità deve essere prima costruita in tutti gli altri settori, a cominciare dall'accesso e dalla qualità del lavoro, dalle pari retribuzioni (che adesso pari non sono), dal potenziamento dei servizi sociali, che con la manovra del Governo saranno invece ulteriormente ridotti, facendo di nuovo ricadere come sempre tutto il peso del lavoro di cura solo sulle spalle delle lavoratrici.

La questione, a nostro avviso, doveva essere affrontata con un confronto serrato con le parti sociali, cogliendo l'occasione per introdurre per tutti, uomini e donne, la flessibilità dell'età pensionabile.

Come CGIL siamo sempre stati profondamente convinti che non esiste più un problema di sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale italiano, esiste invece un problema di sostenibilità sociale. Esiste soprattutto il problema di garantire pensioni adeguate ai giovani e di garantire una diversa e migliore rivalutazione delle pensioni degli anziani, che consenta loro di vivere dignitosamente.

Pensioni di vecchiaia e di anzianità: una sola finestra mobile a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Le finestre di accesso alla **pensione di vecchiaia** previste dalla legge 247 del 2007 sono le seguenti:

Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio stesso anno	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

Le finestre di accesso alla **pensione di anzianità** previste dalla legge 247 del 2007 sono le seguenti:

Con meno 40 anni di contributi		
Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
30 giugno	1° gennaio anno successivo	1° luglio anno successivo
31 dicembre	1° luglio anno successivo	1° gennaio secondo anno successivo

Con almeno 40 anni di contributi		
Requisiti maturati entro il	Decorrenza della pensione	
	Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi
31 marzo	1° luglio stesso anno se 57 anni di età entro il 30 giugno	1° ottobre stesso anno
30 giugno	1° ottobre stesso anno se 57 anni di età entro il 30 settembre	1° gennaio anno successivo
30 settembre	1° gennaio anno successivo	1° aprile anno successivo
31 dicembre	1° aprile anno successivo	1° luglio anno successivo

Tali finestre rimangono in vigore per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che matureranno i requisiti per il diritto a pensione (vecchiaia, anzianità) **entro il 31 dicembre 2010**.

Per le lavoratrici e per i lavoratori che maturano i previsti requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione di anzianità, a decorrere dal 1° gennaio 2011, è prevista invece una sola finestra di accesso sia per la pensione di vecchiaia sia per la pensione di anzianità.

Tale finestra è mobile e varia per ogni singolo lavoratore, visto che la decorrenza del trattamento pensionistico si consegue trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei requisiti per i lavoratori dipendenti privati e pubblici e trascorsi 18 mesi dal raggiungimento dei requisiti per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (parasubordinati).

La prima cosa da rilevare è che la nuova finestra mobile si applica anche a coloro che hanno maturato 40 anni di contribuzione.

Nel testo del decreto legge (n. 78 del 31 maggio 2010, articolo 12) infatti non vi è alcuna esclusione per coloro che hanno maturato i 40 anni di contribuzione. Ciò significa che i lavoratori che si trovano in questa condizione saranno ancora più penalizzati degli altri, visto che dovranno continuare a lavorare come gli altri, ma non avranno alcun beneficio ai fini pensionistici. La norma, a nostro avviso, viola i principi costituzionali.

La seconda questione che facciamo rilevare è che c'è un notevole peggioramento anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS (parasubordinati): infatti nei loro confronti la precedente normativa prevedeva in caso di sola iscrizione alla gestione separata che si applicassero le finestre di accesso previste per i lavoratori dipendenti. Solo se il lavoratore era iscritto anche ad un altro fondo, gestione o cassa si applicavano le finestre previste per i lavoratori autonomi.

La terza questione che rileviamo è che le nuove finestre si applicano anche alle pensioni di vecchiaia ed alle pensioni di anzianità ottenute con la totalizzazione e che addirittura per coloro che cumulano i contributi per maturare il diritto a pensione si applicano le decorrenze previste per i lavoratori autonomi (la finestra si apre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti.).

La norma è estremamente penalizzante, non si capisce veramente perché coloro che raggiungono il diritto a pensione con la totalizzazione debbano essere ancora più penalizzati degli altri lavoratori: se ad esempio la totalizzazione opera solo tra fondi o gestioni relative ai lavoratori dipendenti, come molte volte accade, è veramente perverso applicare la finestra più lunga prevista per gli autonomi. Facciamo un esempio: una lavoratrice compie 65 anni a gennaio 2011 e chiede la pensione con il cumulo dei contributi (ricordiamo che per poter ottenere la pensione di vecchiaia con la totalizzazione è necessario avere 65 anni e 20 anni di contribuzione): con la vecchia normativa, raggiungendo il diritto a pensione solo con il cumulo dei contributi avrebbe avuto diritto alla pensione dal 1° febbraio 2011, con l'applicazione delle nuove finestre avrà diritto a pensione dal 1° agosto 2012. È evidente il peggioramento.

La decorrenza delle pensioni ai superstiti e delle pensioni di inabilità ottenute con la totalizzazione non cambia rispetto alla situazione vigente (primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa per la pensione ai superstiti, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda per la pensione di inabilità).

Facciamo rilevare, inoltre, che la situazione diventa ancora più pesante di oggi per i lavoratori con contribuzione mista: basta infatti anche un piccolissimo periodo di contribuzione versata in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi necessaria per maturare il diritto alla pensione e si applicano le nuove finestre previste per i lavoratori autonomi, e quindi la pensione decorre trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti.

Poiché le nuove finestre si applicano a tutte le pensioni di vecchiaia, quindi anche a quelle liquidate con il sistema di calcolo contributivo è del tutto evidente il danno che subiscono le lavoratrici ed i lavoratori interessati: andando in pensione a 66 anni se dipendenti o a 66 anni e sei mesi se autonomi e parasubordinati avranno comunque la determinazione della pensione con il coefficiente di trasformazione previsto per i 65 anni. Inoltre, nell'attesa della finestra, le lavoratrici ed i lavoratori potrebbero anche incappare nella modifica triennale dei coefficienti che sicuramente comporterebbe una riduzione del trattamento pensionistico. E' necessario, quindi, che vengano previsti i coefficienti di trasformazione anche per gli anni successivi al 65simo, così come è necessario che venga complessivamente rivisto il meccanismo di determinazione dei coefficienti in base a quanto previsto nel protocollo sul welfare del 2007.

Ricordiamo, inoltre, che nel settore privato il divieto di licenziamento è prorogato fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico (art. 6, comma 2 – bis del decreto legge 248 del 2007, convertito con modificazioni nella legge 31/2008).

Le nuove finestre non si applicheranno, invece, ai lavoratori che conseguiranno la pensione di vecchiaia anticipata (dipendenti invalidi all'80%, non vedenti, iscritti al Fondo Volo, personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, marittimi, minatori). Infatti, il decreto, nell'individuare i destinatari del nuovo regime di decorrenze, ha espressamente richiamato, per le pensioni di vecchiaia, il requisito anagrafico di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne, o l'età prevista dalla legge 102/2009 per le lavoratrici del pubblico impiego.

Per il personale della scuola continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 59 della legge 449 del 1997. La cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico o accademico (settembre, novembre), con decorrenza dalla stessa data del trattamento pensionistico nel caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre.

Pubblichiamo di seguito le tabelle che confrontano sia per i lavoratori dipendenti sia per i lavoratori autonomi che **cosa succede con l'applicazione delle nuove finestre rispetto alla situazione precedente.**

LAVORATORI DIPENDENTI

Requisiti maturati entro (2011)	Anzianità con meno di 40 anni di contributi			Vecchiaia		
	Uscita con attuali finestre	Uscita con nuovo sistema	Mesi in più	Uscita con attuali finestre	Uscita con nuovo sistema	Mesi in più
Gennaio	Gennaio 2012	Febbraio 2012	1	Luglio 2011	Febbraio 2012	7
Febbraio	Gennaio 2012	Marzo 2012	2	Luglio 2011	Marzo 2012	8
Marzo	Gennaio 2012	Aprile 2012	3	Luglio 2011	Aprile 2012	9
Aprile	Gennaio 2012	Maggio 2012	4	Ottobre 2011	Maggio 2012	7
Maggio	Gennaio 2012	Giugno 2012	5	Ottobre 2011	Giugno 2012	8
Giugno	Gennaio 2012	Luglio 2012	6	Ottobre 2011	Luglio 2012	9
Luglio	Luglio 2012	Agosto 2012	1	Gennaio 2012	Agosto 2012	7
Agosto	Luglio 2012	Settembre 2012	2	Gennaio 2012	Settembre 2012	8
Settembre	Luglio 2012	Ottobre 2012	3	Gennaio 2012	Ottobre 2012	9
Ottobre	Luglio 2012	Novembre 2012	4	Aprile 2012	Novembre 2012	7
Novembre	Luglio 2012	Dicembre 2012	5	Aprile 2012	Dicembre 2012	8
Dicembre	Luglio 2012	Gennaio 2013	6	Aprile 2012	Gennaio 2013	9

LAVORATORI AUTONOMI

Requisiti maturati entro (2011)	Anzianità con meno di 40 anni di contributi			Vecchiaia		
	Uscita con attuali finestre	Uscita con nuovo sistema	Mesi in più	Uscita con attuali finestre	Uscita con nuovo sistema	Mesi in più
Gennaio	Luglio 2012	Agosto 2012	1	Ottobre 2011	Agosto 2012	10
Febbraio	Luglio 2012	Settembre 2012	2	Ottobre 2011	Settembre 2012	11
Marzo	Luglio 2012	Ottobre 2012	3	Ottobre 2011	Ottobre 2012	12
Aprile	Luglio 2012	Novembre 2012	4	Gennaio 2012	Novembre 2012	10
Maggio	Luglio 2012	Dicembre 2012	5	Gennaio 2012	Dicembre 2012	11
Giugno	Luglio 2012	Gennaio 2013	6	Gennaio 2012	Gennaio 2013	12
Luglio	Gennaio 2013	Febbraio 2013	1	Aprile 2012	Febbraio 2013	10
Agosto	Gennaio 2013	Marzo 2013	2	Aprile 2012	Marzo 2013	11
Settembre	Gennaio 2013	Aprile 2013	3	Aprile 2012	Aprile 2013	12
Ottobre	Gennaio 2013	Maggio 2013	4	Luglio 2012	Maggio 2013	10
Novembre	Gennaio 2013	Giugno 2013	5	Luglio 2012	Giugno 2013	11
Dicembre	Gennaio 2013	Luglio 2013	6	Luglio 2012	Luglio 2013	12

Pensioni di anzianità con almeno 40 anni di contributi							
Requisiti maturati entro	Uscita con attuali finestre	Uscita con nuovo sistema	Mesi in più	Requisiti maturati entro	Uscita con attuali finestre	Uscita con nuovo sistema	Mesi in più
Lavoratori dipendenti				Lavoratori autonomi			
Gennaio 2011	Lug. 2011*	Feb. 2012	7	Gennaio 2011	Ott. 2011	Ago. 2012	10
Febbraio 2011	Lug. 2011*	Mar. 2012	8	Febbraio 2011	Ott. 2011	Set. 2012	11
Marzo 2011	Lug. 2011*	Apr. 2012	9	Marzo 2011	Ott. 2011	Ott. 2012	12
Aprile 2011	Ott. 2011*	Mag. 2012	7	Aprile 2011	Gen. 2012	Nov. 2012	10
Maggio 2011	Ott. 2011*	Giu. 2012	8	Maggio 2011	Gen. 2012	Dic. 2012	11
Giugno 2011	Ott. 2011*	Lug. 2012	9	Giugno 2011	Gen. 2012	Gen. 2013	12
Luglio 2011	Gen. 2012	Ago. 2012	7	Luglio 2011	Apr. 2012	Feb. 2013	10
Agosto 2011	Gen. 2012	Set. 2012	8	Agosto 2011	Apr. 2012	Mar. 2013	11
Settembre 2011	Gen. 2012	Ott. 2012	9	Settembre 2011	Apr. 2012	Apr. 2013	12
Ottobre 2011	Apr. 2012	Nov. 2012	7	Ottobre 2011	Lug. 2012	Mag. 2013	10
Novembre 2011	Apr. 2012	Dic. 2012	8	Novembre 2011	Lug. 2012	Giu. 2013	11
Dicembre 2011	Apr. 2012	Gen. 2013	9	Dicembre 2011	Lug. 2012	Lug. 2013	12

*La finestra si apre solo se la lavoratrice o il lavoratore hanno almeno 57 anni di età compiuti entro la fine del mese precedente all'apertura della finestra stessa.

Deroghe all'applicazione delle nuove finestre di accesso.

Continua ad applicarsi la precedente normativa per l'accesso ai trattamenti pensionistici per:

1. I lavoratori dipendenti che al 30 giugno 2010 risultano essere in preavviso e che maturano i requisiti previsti per il pensionamento entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
2. i lavoratori per i quali al raggiungimento del limite di età previsto per il pensionamento viene meno il titolo per lo svolgimento della mansione svolta (autisti di mezzi pubblici, piloti).
3. i lavoratori, nei limiti del numero di 10.000 beneficiari:
 - collocati in mobilità ordinaria nelle aree del Mezzogiorno in base ad accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 aprile 2010, che maturano i requisiti entro il periodo di fruizione della mobilità stessa,
 - collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30 aprile 2010 (la pensione continuerà a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda),
 - titolari alla data di entrata in vigore del decreto legge (31 maggio 2010), di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore (credito, assicurazioni).

La deroga relativa al preavviso appare poco comprensibile: intanto non si capisce la data del 30 giugno, si sarebbe potuto fare riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legge o ancora meglio alla data del " 31 dicembre 2010". Così come è scritta oggi la norma invece sembra riferirsi soltanto ai casi di lavoratori che hanno contrattualmente periodi di preavviso superiori ai 6 mesi.

È da rilevare che anche per quanto riguarda le deroghe relative ai lavoratori in mobilità è stato fatto un gran pasticcio: per la mobilità ordinaria si fa infatti riferimento solo ed esclusivamente alle aree del mezzogiorno, mentre per la prima volta si inserisce la mobilità lunga nel conteggio dei 10.000 beneficiari. Ricordiamo che la mobilità lunga è sempre stata esclusa comunque dall'applicazione delle finestre di accesso. È del tutto evidente che la norma si configura come una vera e propria lotteria. Il limite dei 10.000 beneficiari è infatti insufficiente rispetto all'attuale crisi economica. Di conseguenza, molte lavoratrici e molti lavoratori rischiano di rimanere per un lungo periodo di tempo **senza alcun sostegno economico e senza pensione**.

Per quanto riguarda poi il computo dei 10.000 lavoratori, il monitoraggio è affidato all'INPS. Anche in questo caso, come già fatto in precedenza, l'Istituto per verificare la capienza ed il diritto all'applicazione delle finestre di accesso precedenti prenderà in considerazione, non la data di presentazione della domanda di pensione, ma la data della cessazione dal lavoro (data di collocamento in mobilità o in assegno straordinario).

È da rilevare che non vi è nel decreto alcuna salvaguardia per coloro che sono autorizzati o stanno versando i contributi volontari e ciò appare di estrema gravità.

Soppressione di enti e riordino della governance degli istituti previdenziali.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto legge (31 maggio 2010) l'IPOST è soppresso e le sue funzioni sono trasferite all'INPS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi.

Con decreti da adottarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze devono trasferire le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative gestioni alla data del 31 maggio 2010.

E' da rilevare che nella norma non si dice come l'IPOST confluirà nell'INPS: sarà una gestione separata con evidenza contabile, cosa che ci auguriamo, o invece confluirà direttamente nel Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, così come è già avvenuto ad esempio per l'INPDAl e per altri fondi speciali? La questione non è di poco conto e non può peraltro neanche essere affrontata e risolta nel decreto interministeriale sopra citato, visto che si tratta di un decreto "non regolamentare". La norma quindi deve essere chiarita e completata, così come è stato fatto per lo scioglimento dell'ENAPPSMSAD e la sua confluenza nell'ENPALS.

Con effetto dal 31 maggio 2010 viene soppresso, infatti, anche l'ENAPPSMSAD (Ente nazionale di assistenza e di previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici) e le sue funzioni sono trasferite all'ENPALS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data è costituito presso l'ENPALS, con apposita evidenza contabile separata, il Fondo di assistenza e previdenza dei pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Per quanto riguarda **poi l'ordinamento degli enti** l'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 è stato sostanzialmente modificato:

1. Il consiglio di amministrazione è stato soppresso.
2. Tutti i compiti del Consiglio di Amministrazione sono assunti dal Presidente dell'Istituto che deve essere scelto in base "a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente".
3. Il consiglio di indirizzo e vigilanza mantiene i compiti previsti dal decreto legislativo 479 del 1994 (ricordiamo che il compito più importante è quello di approvare il bilancio consultivo degli enti, il bilancio preventivo e le eventuali note di variazione), e ora in base a quanto previsto nel testo del decreto legge deve anche esprimere il proprio parere in merito alla nomina del Presidente dell'Istituto e deve farlo entro il termine di 30 giorni. Trascorso tale termine senza alcuna presa di posizione da parte del CIV, il governo procede, comunque,

alla nomina del Presidente. Ai compiti del CIV si aggiunge anche l'informazione da dare al Ministero del lavoro, almeno 30 giorni prima della naturale scadenza o entro 10 giorni dall'anticipata cessazione del presidente, affinché si proceda alla nomina del nuovo Presidente. Con effetto dalla ricostituzione dei CIV viene ridotto il numero dei componenti in misura non inferiore al 30%. Analoga misura viene prevista per il numero dei componenti dei Comitati Provinciali e Regionali dell'INPS, nonché per tutti i Comitati amministratori centrali delle gestioni, dei fondi e delle casse INPS.

4. A decorrere dal 1° luglio 2010 l'attività istituzionale degli organi collegiali (Presidente, CIV, Collegio dei sindaci, Direttore Generale) non dà più luogo alla corresponsione di alcun tipo di emolumento (gettone o medaglia), cosa che avviene anche per la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali.
5. A decorrere dal 1° luglio 2010 gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti dei comitati amministratori centrali delle varie gestioni, fondi e casse non possono superare l'importo di 30 euro a seduta.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2011, per i componenti dei CIV è prevista una riduzione del 10% rispetto al compenso fisso risultante alla data del 30 aprile 2010. Gli emolumenti corrisposti al CIV non potranno superare fino al 31 dicembre 2013 l'importo risultante alla data del 30 aprile 2010 (articolo 6, comma 3 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010).
7. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento degli enti devono essere adeguati alle modifiche introdotte. In ogni caso, in attesa dei nuovi regolamenti, si applicano le norme contenute nel decreto legge. Le modifiche al regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'ENPALS saranno effettuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della pubblica amministrazione e dell'economia.
8. Le disposizioni fin qui elencate si applicano anche all'ENPALS. Il Commissario straordinario e il Direttore generale dell'ENPALS in carica al 31 maggio 2010 continuano ad operare fino alla scadenza del mandato prevista dai relativi decreti di nomina.

Per quanto riguarda il riordino della governance degli enti la prima cosa che facciamo rilevare è che tutto sembra finalizzato a dare pieni poteri ai Presidenti degli Istituti, mentre si riduce la presenza delle parti sociali e non si affida ai Consigli di Indirizzo e vigilanza, così come abbiamo sempre rivendicato e continuiamo a rivendicare, un potere effettivo ed esigibile nei confronti degli altri Organi degli enti, così da permettere una corretta e concreta rappresentanza degli interessi dei lavoratori, dei pensionati e delle imprese.

Per quanto riguarda poi la riduzione delle presenze delle parti sociali nei Comitati Provinciali e Regionali INPS e nei Comitati amministratori centrali delle varie gestioni, fondi e casse è evidente che riteniamo che sull'argomento si debbano riprendere le linee guida di razionalizzazione degli organismi e dei Comitati preposti alla definizione dei ricorsi. Tali linee - definite dagli organi di vertice dell'INPS - valorizzano il ruolo delle parti sociali e sono in grado di produrre considerevoli e maggiori risparmi rispetto a quelli previsti dall'articolo 7 del decreto legge n. 78/2010 e a quelli già conseguiti con l'attuazione dell'art. 20, comma 11, della legge 133/2008, che ha invece finito per depotenziare l'attività dei Comitati dell'INPS, producendo contestualmente un aumento dei ricorsi per via giudiziaria.

Come CGIL riteniamo che i commi dell'articolo 7 del decreto legge 78, relativi sia al riordino degli enti previdenziali e assicurativi, sia al riordino della governance degli enti stessi, debbano essere stralciati dal decreto legge: trattasi infatti di materia estremamente delicata e complessa che non può, a nostro avviso, essere inserita nella decretazione d'urgenza.

E' necessario, infatti, il confronto con le parti sociali, così come era espressamente previsto nel protocollo sul welfare del 2007.

Facciamo rilevare, inoltre, che sulla questione è stato firmato un Avviso Comune da CGIL CISL UIL e CONFINDUSTRIA e che anche la Commissione bicamerale di controllo sugli enti previdenziali ha dato sulla materia delle valide indicazioni.

Commento e valutazioni Cgil sulle misure per Sanità e Sociale

Ridotto il finanziamento sanitario (articolo 9 commi 16, 17, 24)

Nonostante le dichiarazioni rassicuranti del Governo, anche la Sanità subisce i tagli della manovra economico finanziaria. Il Governo modifica così, unilateralmente, importanti capitoli del recente patto per la Salute sottoscritto con la Conferenza delle regioni e P.A.

- Per effetto delle misure sul personale dipendente e convenzionato, in particolare il blocco dei rinnovi contrattuali, il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) viene ridotto: **meno 418 milioni nel 2011, meno 1.132 a decorrere dal 2012.**
- **Per il 2010** il livello del finanziamento del SSN viene **elevato solo di 250 milioni e non di 550 milioni** (articolo 11 comma 5 lettera a), come era previsto dal Patto per la Salute e dalla Legge Finanziaria 2010. Gli altri 300 milioni sono da recuperare mediante l'utilizzo delle economie sulla farmaceutica (vedi sotto commento articolo 11).

I tagli della manovra si aggiungono alle restrizioni già in vigore sulle assunzioni, particolarmente pesanti nelle regioni impegnate nei piani di rientro.

- **Tre precisazione per il 2011:**
 - la prima tranche di risorse aggiuntive per il finanziamento del SSN, stanziata con l'ultima Legge Finanziaria, viene ora annullata con il taglio di 418 milioni.
 - La manovra non ne parla, ma non bisogna dimenticare che l'ultima legge Finanziaria prevede un ulteriore impegno dello Stato (entro il 2010) a stanziare le risorse (pari a 834 milioni) per completare il finanziamento per il 2011 previsto dal Patto per la Salute. Il Governo intende rispettare questo impegno ?
 - Non viene previsto il finanziamento del Fondo per la Non Autosufficienza, che dal 2011 viene così cancellato (a meno di "ripensamenti" in sede di Legge Finanziaria per il 2011).
- Anche per l'**Indennità di Vacanza Contrattuale** (articolo 9 commi 17 e 18) non è chiaro a carico di chi (Stato o Regioni?) saranno i costi previsti (466 milioni annui secondo il Patto per la Salute).

Le nuove regole per la Farmaceutica (Articolo 11 commi da 5 a 12)

Dalle nuove regole sono attesi notevoli risparmi, destinati a tre obiettivi:

- **550 milioni per completare il finanziamento previsto dal Patto per la Salute per il 2010.** In realtà è previsto che il livello del finanziamento sia elevato solo di 250 milioni (e non di 550), quindi si intende che le altre risorse (300 milioni) restino alle regioni solo in quanto economie (derivanti dallo spostamento dalla spesa farmaceutica ospedaliera a quella territoriale: vedi articolo 11 comma 7 lettera a). Non è affatto certo che la misura produca le economie attese.
- **600 milioni, dal 2011, per "contribuire" alla manovra:** con una corrispondente riduzione del finanziamento del SSN (comma 12)
- **Gli altri risparmi restano nelle disponibilità delle regioni.**

Queste nuove regole effettivamente possono essere utili per produrre risparmi "virtuosi", anche se produrranno effetti diversi tra le regioni. I risparmi dovrebbero restare tutti nelle disponibilità dei servizi sanitari, contribuendo al contenimento della spesa e quindi al anche al miglioramento dei risultati di bilancio regionali. Una parte dei risparmi, oltre che al SSN, potrebbe essere destinata all'innovazione e alla qualificazione della farmaceutica, per compensare, in modo selettivo, le "tensioni" prodotte sulla filiera del farmaco.

Le nuove regole per la farmaceutica

<u>Articolo 11 comma 6</u> Extrasconto Farmacie per SSN Risparmi attesi non dichiarati ma stimabili in circa 400 milioni annui <i>Sarebbe più corretto distribuire il recupero di efficienza di costo sull'intera filiera con modalità eque e proporzionali rispetto alla possibilità di "tenuta" di tutti gli attori coinvolti</i>	• Ridotta la quota di spettanza dei grossisti: dal 6,65% al 3% • Aumenta la quota di spettanza delle farmacie: dal 26,7% al 30,35% <i>Si tratta di modifiche normative sulla % di spettanza nella realtà già cambiate dentro la filiera del farmaco ma che non producevano risparmi per il SSN.</i> • Ora si prevede anche un ulteriore sconto dalle farmacie al SSN del 3,65%
<u>Articolo 11 comma 7 Lettera b:</u> Tabelle AIFA rapporto appropriatezza/minor prezzo Risparmi attesi dichiarati per 600 milioni annui che restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali. <u>Misura Condivisibile</u>	• L'AIFA, in base ai dati resi disponibili dal sistema di Tessera Sanitaria, predisporrà tabelle di raffronto tra la spesa farmaceutica territoriale delle singole regioni. • Saranno definite soglie di appropriatezza prescrittiva, basate sul comportamento prescrittivo registrato nelle regioni con il miglior risultato in riferimento alla percentuale di medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, ovvero a prezzo minore, rispetto <i>al totale dei medicinali appartenenti alla medesima categoria terapeutica equivalente</i>
<u>Articolo 11 comma 9</u> Rimborso SSN su farmaco equivalente a prezzo più basso Risparmi attesi non dichiarati stimabili in oltre 1 miliardo annuo. Le economie restano nelle disponibilità dei servizi sanitari regionali. <u>Misura condivisibile</u>	• Il limite di medicinali equivalenti in fascia A, a carico del SSN, è di quattro specialità, individuate dall'AIFA in base: al minor costo, a parità di dosaggio, forma farmaceutica e unità posologiche per confezione. Tale limitazione non si applica ai farmaci coperti da brevetto oggi o nel passato. • Tuttavia, dal 2011, il prezzo rimborsato dal SSN è pari a quello della specialità medicinale con prezzo più basso, ferma restando la possibilità da parte dell'assistito di ricevere il farmaco prescritto, pagando la differenza di prezzo rispetto al prezzo più basso
<u>Articolo 11 comma 10</u> Sei mesi di riduzione prezzo farmaci equivalenti Risparmi attesi non dichiarati stimabili in circa 100 milioni annui.	• il prezzo al pubblico dei medicinali equivalenti è ridotto del 12,5% (con esclusione: dei farmaci brand, di quelli il cui prezzo si stato negoziato dopo il 30.9.2008, di quelli con il prezzo congelato al 31.12.2008). La misura è provvisoria: dal 1 giugno al 31 dicembre 2010.
<u>articolo 11 comma 7 lettera a</u> Trasferimento a carico della spesa farmaceutica territoriale di alcuni farmaci ospedalieri Risparmio atteso dichiarato di 600 milioni annui <i>La misura suscita perplessità: potrebbe essere inutile per le regioni "virtuose", che hanno una spesa territoriale già al di sotto del tetto previsto (13,3% della spesa sanitaria). Paradossalmente, potrebbe produrre risparmi per le regioni "meno virtuose", che sfondano tale tetto, in quanto l'eccesso di spesa farmaceutica territoriale, ulteriormente gravata dallo spostamento di quella ospedaliera, va a carico delle aziende della filiera del farmaco (meccanismo c.d. di pay back)</i>	• Prevede che passino a carico della spesa farmaceutica territoriale i medicinali, oggi a carico della spesa farmaceutica ospedaliera, che saranno individuati dall'AIFA come erogabili in ambulatorio o a domicilio,

Piani di Rientro (articolo 11 commi da 1 a 3)

- Sono previste anche norme per le regioni impegnate con i Piani di rientro in particolare:
 - Consentono la prosecuzione del Piano di rientro per un ulteriore triennio 2010 – 2012 per le regioni non commissariate, per poter così accedere, se rispettano gli obiettivi del Piano, alle risorse altrimenti “congelate” per le inadempienze.
 - Sospendono fino al 31.12.2010 le azioni esecutive dei debitori (es. pignoramento) nei confronti delle aziende sanitarie nelle regioni commissariate

Le misure possono essere utili ma è sbagliato (e inefficace) l'intervento unilaterale del Governo su materie che devono essere concordate con la Conferenza delle Regioni

Tagli all'indennizzo per danneggiati da trasfusioni e vaccinazioni - (Articolo 11 comma 13 e 14)

La somma dovuta per l'indennizzo alle persone che hanno subito danni da trasfusioni è composta da due parti (assegno e indennità integrativa speciale). Qui si stabilisce che la parte relativa all'indennità integrativa speciale non è più rivalutata secondo il tasso di inflazione.. Con danni pesanti ai soggetti danneggiati.

“Viene così negata la rivalutazione degli indennizzi con decorrenza retroattiva, congelando gli importi al 1992. Un salto indietro di 18 anni, quando le cifre erano ancora in lire, che comporta una perdita del valore della pensione delle vittime da sangue infetto di oltre un terzo. E' un provvedimento ingiusto e discriminatorio che va a colpire una categoria di veri invalidi, gravemente ammalati e bisognosi di cure” ... “La manovra va anche ad incidere sui procedimenti giudiziari in corso, fornendo un'interpretazione autoritativa della normativa passata, in contrasto con moltissime sentenze dei Tribunali di più parti d'Italia e di fatto condizionando i giudizi pendenti” (vedi comunicato stampa dell'Unione Forense per la tutela dei diritti dell'uomo e del Coordinamento Sangue Infetto sottoscritto anche da numerosi avvocati – anche Cgil).

Definanziamento FAS ed investimenti sanitari – (Articoli 1 e 2)

Potrebbero avere un effetto di **definanziamento** di stanziamenti sull'utilizzo di fondi pubblici quali i FAS (tematica che ha una ricaduta sull'uso di tali fondi a copertura del debito pregresso) e quelli di investimento dell'art. 20 per gli investimenti sanitari.

Riepilogo effetti manovra su SANITA' (milioni euro)

Misure su Sanità	Vigenza Patto Salute 2010 - 2012				Triennio 2011-2013
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	
Misure sul Personale dipendente e convenzionato (Articolo 9 commi 16, 17 e 24)	=	-418	-1.132	-1.132	-2.62
Misure su Farmaceutica (Articolo 11 comma 12)	=	-600	-600	-600	-1.800
Totale manovra		-1.018	-1.732	-1.732	4.482
<u>Cui aggiungere</u>					
• Mancato completamento del finanziamento* Patto Salute anno 2010 (articolo 11 comma 5 lettera a)	-300				-300
• Incertezza per completamento del finanziamento* anno 2011		-834 ?			-834?
• Rischio definanziamento investimenti sanitari e FAS (articolo 1)		?	?	?	?
TOTALE tagli					4.866

*vedi Legge Finanziaria 2010: articolo 2 comma 67

Riduzione della spesa in materia di invalidità - (Articolo 10)

La decisione di elevare la percentuale di invalidità (da 74 a 85%) per l'ottenimento dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali (256,67 euro mensili): *"... comporta l'esclusione di importanti patologie psichiatriche (sindromi depressive, schizofrenia, autismo, ecc), trisomia 21, demenze, sordomutismo perlinguale, cecità monoculare, persone trapiantate e altre tipologie legate alla perdita di autonomia per lesioni agli arti. Tali esclusioni, in particolare quelle relative alla trisomia 21 (più nota come sindrome di DOWN), cecità, sordomutismo, autismo, colpiscono circa il 2/3 per mille dei minori stimata di circa 17 mila potenziali beneficiari (fonte: Documento Conferenza delle Regioni 10.6.2010).*

La misura è punitiva e vessatoria verso le persone più deboli, colpisce i "veri invalidi", privi di reddito e disoccupati (vedi anche comunicati Fish e Fand) ed è del tutto ininfluyente per il contenimento della spesa pubblica (30 milioni di euro di risparmio)

Come già proposto dalla Cgil occorre cancellare tale modifica.

Va nel contempo attentamente considerata e sostenuta la proposta avanzata dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in merito alla revisione dell'invalidità civile, in quanto tale proposta riprende il contenuto dell'art.24 della legge 328/2000 che ha affidato al Governo una delega rimasta fino ad oggi inattuata.

La proposta prevede la trasformazione degli assegni sociali per l'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento in tre misure a sostegno di chi ha problemi a produrre reddito e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

Questa proposta è collegata all'importante lavoro dell'apposita commissione ministeriale istituita per modificare le tabelle di invalidità sulla base di nuove modalità valutative.

Vedi anche documento Ufficio H CGIL

Casellario dell'Assistenza (Articolo 13)

Il Casellario è istituito presso l'Inps. Esso costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni.

Al Comma 2 il testo dice che tale anagrafe viene condivisa con soggetti istituzionali, enti Locali, istituti previdenziali e organizzazioni no profit.

Il ruolo del no profit nella condivisione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relative agli aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale appare improprio, in quanto la gestione dell'anagrafe si configura come una funzione svolta esclusivamente dal pubblico che esercita potere decisionale sulla erogazione delle prestazioni.

In più, dato l'alto numero di organizzazioni no profit impegnate nel campo assistenziale risulterebbe molto difficile garantire il diritto alla protezione dei dati personali.

Con il Comma 6 si modifica l'art.35 della legge 27/2/2009, verifica reddituale per coloro che beneficiano di prestazioni legate al reddito, prendendo a riferimento non già il reddito dichiarato nel giugno dell'anno precedente, ma il reddito dell'anno solare precedente.

Occorre portare modifiche alle sanzioni previste nei confronti di coloro che presentano in ritardo la situazione reddituale (60 giorni di ritardo comportano la perdita definitiva della prestazione per i mesi precedenti e la prestazione viene ristabilita con decorrenza successiva) in quanto i beneficiari sono persone non sempre fisicamente e culturalmente in grado di rispettare con precisione le scadenze imposte dal decreto legge.

Patto di Stabilità (Articolo 14)

Le regioni a statuto ordinario sono chiamate a concorrere agli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2001-2013 nella misura 4.000 milioni di euro per l'anno 2011 e per 4.500 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate a concorrere per 500 milioni di euro per l'anno 2011 e per 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Le province sono chiamate a concorrere per 300 milioni di euro per l'anno 2011 e per 500 milioni di euro a decorrere dal 2012.

I comuni sono chiamati a concorrere per 1.500 milioni per l'anno 2011 e per 2.500 milioni a decorrere dal 2012.

Questa manovra comporta una pesante riduzione dei trasferimenti e quindi una altrettanto pesante riduzione della spesa pubblica per investimenti e servizi ai cittadini.

Le politiche sociali saranno inevitabilmente interessate dai tagli disposti che vanno ad aggiungersi alla contrazione costante della spesa sociale registrata nel corso degli ultimi anni attraverso la diminuzione costante e consistente della quota del Fondo Nazionale delle Politiche sociali trasferita alle regioni che passa dal miliardo di euro del 2004 a poco più di 300 milioni nel 2010.

Commento e valutazioni Cgil:
la manovra cancella l'integrazione scolastica e sociale per le persone portatrici di handicap

All'art 10 comma 5 – si scrive – vengono date disposizioni per il miglior funzionamento delle norme previste dalla legge 104/92 *"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."*

In realtà in questo articolo laddove si recita :*"...le ore di sostegno, che devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione , restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile richieste dal piano educativo individualizzato"* si compie uno stravolgimento culturale grave rispetto alle finalità che si prefigge la legge 104/92.

In questo articolo, infatti, si afferma che l'integrazione non è più un compito dell'insegnante di sostegno contitolare sulla classe dove il portatore di handicap deve essere integrato al più alto livello possibile; non si parla più di insegnante di sostegno ma di ore di sostegno, e dunque – risulta fin troppo evidente – non è più un compito della scuola quello di assicurare l'integrazione: quella scolastica in primis, ma parallelamente anche quella sociale perché la scuola è un luogo di socialità.

In questo articolo si vuol cancellare ciò che nella legge 104/92 agli articoli 13, 14, 15, veniva definito come lavoro di rete tra soggetti istituzionali responsabili per rendere esigibile il diritto all'integrazione scolastica e sociale delle persone – in questa fattispecie bambini e ragazzi – portatori di disabilità, lavoro nel quale gli insegnanti di sostegno e di classe avevano un ruolo di "tenuta" del progetto educativo individualizzato.

Con i tagli che ci sono già stati negli anni precedenti sugli organici – anche su quelli dedicati al sostegno – il ruolo "di tenuta del progetto educativo" è diventato praticamente impossibile. Ora così si cancella . Per legge.

Si segnala che la Legge 104/92 – nonostante le molte difficoltà intercorse per rendere davvero esigibili i diritti delle persone portatrici di handicap e delle loro famiglie, a partire dalla difficoltà di governare e rendere operativi gli accordi di rete tra soggetti responsabili – ha creato i presupposti per integrare le persone disabili nella scuola e tale integrazione è riconosciuta dalla Comunità non solo europea ma anche internazionale come un segno di civiltà, rispetto della Costituzione, rispetto dei diritti universali delle persone disabili.